

**CONVENZIONE**

**Rep.748**

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE TRA I COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO,  
BORGO SAN LORENZO, DICOMANO, FIRENZUOLA, MARRADI,  
PALAZZUOLO SUL SENIO, SAN PIERO A SIEVE, SCARPERIA, VAGLIA,  
VICCHIO**

L'anno duemilanove il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede della Comunità  
Montana Mugello posta in via Togliatti 45 a Borgo San Lorenzo (FI)

TRA

La **Comunità Montana Mugello** in persona del Sig. Tagliaferri Stefano nato a Firenze il  
23.01.1961 –, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro tempore ed in  
forza della delibera assembleare n. 49 del 23.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì  
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Barberino di Mugello** in persona del Sig. Zanieri Carlo nato a San Piero a  
Sieve il 08.06.1959 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore  
ed in forza della delibera consiliare n. 73 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì  
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Borgo San Lorenzo** in persona del Sig. Bettarini Giovanni nato a Firenze il  
27.08.1969 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in  
forza della delibera consiliare n. 129 del 21.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì  
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Dicomano** in persona della Sig.a Ciucchi Ida nato a Dicomano  
il 12.06.1955– il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in  
forza della delibera consiliare n. 113 del 10.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì  
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Firenzuola** in persona del Sig. Scarpelli Claudio nato a Firenzuola il 19.04.1961 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 94 del 22.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Marradi** in persona del Sig. Bassetti Paolo nato a Marradi il 10.03.1950 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 85 del 17.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Palazzuolo sul Senio** in persona del Sig. Menghetti Cristian nato a Faenza il 25.06.1978 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 57 del 16.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di San Piero a Sieve** in persona del Sig. Semplici Marco nato a Montevarchi il 20.08.1949 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 43 del 21.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Scarperia** in persona della Sig.a Galazzo Sandra nato a Reggello il 05.06.1951 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 87 del 22.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Vaglia** in persona del Sig. Pieri Fabio nato a Firenze il 26.06.1970 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 83 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Vicchio** in persona del Sig. Izzo Roberto nato a Vicchio il 24.04.1946 – il

quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 125 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

#### PREMESSO

- Che il D.Lgs.112/98, articoli 23/26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- Che i suddetti comuni intendono gestire in forma associata le funzioni di sportello unico per le imprese così come previsto dall'Art. 24 del D.lgs.n. 112/98;
- Che il Titolo I capo V del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, demandando loro piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la relativa attuazione;
- Che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, soprattutto per gli enti di minore dimensione, assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- Che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.24 L. 8/6/1990, n.142 e successive modifiche e integrazioni;
- Che sull'argomento in data 27/10/1999 è stato stipulato in sede di Prefettura di Firenze una convenzione fra i comuni e una serie di enti terzi coinvolti nelle procedure attinenti alla sfera operativa dello Sportello Unico;
- Che, in data 16/09/1999 è stato stipulato una convenzione fra i suddetti comuni e la Comunità Montana per l'attivazione del SUAP associato del Mugello e che, a partire

da quella data, lo sportello è operativo;

- Che in data 16/09/1999 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra la Comunità Montana e le parti sociali locali per la collaborazione nell'ambito in questione;
- Che a partire dal 28/02/2001 è entrato in vigore il D.P.R.440/00 che integra, specifica ed amplia le competenze del SUAP;
- Che il 20/11/2001 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con gli enti terzi a livello di Sportello Unico Provinciale;

#### CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. Toscana 16/08/2001 n. 40 (recante "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni"), i Comuni facenti parte della Comunità Montana Mugello hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Mugello;
- Che l'art.8 della succitata L.R. n.40/2001 stabilisce le condizioni ed i requisiti per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi;
- Che il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17/12/2003, n.225 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/07/2007, n.556) individua i livelli ottimali definiti in accordo con i Comuni e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
- Che le deliberazioni della Giunta Regionale n.238/2004 e n.273/2004, attuative del programma di riordino territoriale come modificate e integrate dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/07/2007, n.556, hanno definito in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale ed annuale;

– Che il livello ottimale “Mugello” è stato così individuato nel Programma di Riordino

Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.225/2003;

– Che l’art.4 comma 2 della L.R. Toscana n.37, 26/06/2008 “Riordino delle Comunità

Montane” stabilisce che: *“1. L’ambito territoriale della comunità montana è*

*individuato dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi*

*sono compresi. 2. L’ambito territoriale della comunità montana costituisce livello*

*ottimale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 “;*

– Che con deliberazione della Giunta Regionale 29/09/2008 n. 749 è stato modificato

l’ambito territoriale della CM Mugello, ai sensi dell’art 13, comma 2, della succitata

LR 26/06/2008 n. 37;

– Che con D.P.G.R. n. 10 del 20/01/2009 è stata costituita la CM Mugello

comprendendo, oltre ai nove comuni preesistenti, anche il comune di Dicomano;

– Che gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e

sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell’ambito

ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e

della L.R.T n.40/2001 s.m.i.;

#### DATO ATTO

– Che la C.M. Mugello, ai sensi dell’art. 4 del suo vigente Statuto, “può svolgere

funzioni conferite in forma associata da parte dei Comuni del proprio territorio”;

– Che con deliberazione della Giunta Regionale 29/09/2008 n. 749 è stato modificato

l’ambito territoriale della C.M. Mugello, ai sensi dell’art 13, comma 2, della LR

26/06/2008 n. 37 recante “Riordino delle Comunità Montane”;

– Che con D.P.G.R. n. 10 del 20/01/2009 è stata costituita la C.M. Mugello

comprendendo, oltre ai nove comuni preesistenti, anche il comune di Dicomano;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

### **Art. 1 - Finalità**

Il presente accordo ha come finalità:

- l'associazione dei comuni come specificati al successivo Art.2 per la gestione del servizio di Sportello Unico per le imprese ("SUAP") ai sensi del D.lgs.n.112/98 e del DPR n.447/98 come modificato dal DPR n.440/00;
- il conferimento alla Comunità Montana del Mugello dell'organizzazione e gestione dello Sportello ai sensi del Art.24 comma 4 del D.lgs.n.112/98;

### **Art. 2 - Dimensione territoriale**

I comuni aderenti alla convenzione sono i seguenti: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.

### **Art.3 – Principi**

L'attività della Struttura Unica deve tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità e sarà improntata ai seguenti principi:

1. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
2. rispetto dei termini;
3. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
4. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
5. svolgimento di attività volte a favorire l'uniformità dei regolamenti adottati in materia sul territorio;
6. standardizzazione e informatizzazione della modulistica e delle procedure;
7. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei

collegamenti con l'utenza.

#### **Art. 4 - Funzioni di competenza dello Sportello Unico**

Lo Sportello Unico assicura le seguenti funzioni:

*A) Funzione amministrativa concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi.* Allo Sportello

Unico sono affidati gli adempimenti previsti dal DPR n.440/00. In particolare al responsabile dello Sportello Unico è affidato:

- il rispetto del corretto iter della pratica, come disciplinato dal succitato DPR 440/00;
- il rispetto della tempistica in esso prevista;
- il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni, alle quali sono attribuite competenze in materia, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa/convenzioni, con lo scopo di definire procedure, documentazione e modulistica suddivise per comparti di attività e tipologia d'intervento;
- la convocazione della Conferenza dei Servizi laddove questa risulti necessaria;
- l'emanazione del provvedimento finale;
- la fissazione delle date dei collaudi laddove previsti;
- nonché ogni altra incombenza esplicitamente stabilita dalla legge o da altro atto di regolamentazione del Funzionamento dello Sportello Unico.

Le amministrazioni coinvolte negli endoprocedimenti restano responsabili per errori e/o omissioni presenti negli atti di loro competenza, nonché per il mancato rispetto dei tempi di comunicazione e trasmissione degli atti allo Sportello Unico così come previsti dagli atti di regolamentazione del Funzionamento dello Sportello Unico.

*B) Funzione informativa.* Lo Sportello Unico assicura, anche per mezzo di un archivio informatico, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal DPR n.447/98, all'elenco delle

domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni disponibili a livello regionale e provinciale comprese quelle concernenti le attività promozionali.

C) *Funzione di pronuncia di conformità.* Lo Sportello Unico, su richiesta dei cittadini interessati, si pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari da essi presentati con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica.

D) *Funzione di promozione in ordine allo sviluppo del territorio.* Lo Sportello Unico mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni disponibili a livello regionale e provinciale concernenti le attività promozionali tese a favorire lo sviluppo del territorio. Nel rispetto di quanto stabilito nel protocollo d'intesa con le parti sociali può farsi parte attiva nel ruolo di informazione alle imprese in collaborazione con i partners locali, provinciali e regionali.

Le materie di competenza dello Sportello Unico, nonché l'insieme delle funzioni sono disciplinate con dettaglio specifico all'interno degli atti di regolazione del Funzionamento dello Sportello Unico.

#### **Art. 4 bis - Competenze ulteriori dello Sportello Unico in materia di Turismo**

In aggiunta alle competenze di cui al primo comma del precedente articolo, lo Sportello Unico è responsabile, quale struttura associata sovracomunale, dei procedimenti per l'esercizio delle professioni del turismo, di cui al titolo III del Testo Unico Regionale delle leggi in materia di turismo (L.R. 42/2000), provvedendo agli accertamenti ivi prescritti ed al rilascio delle tessere di riconoscimento.

#### **Art. 5 – Funzioni di competenza del Responsabile della Struttura Unica**

Il Responsabile della Struttura Unica presso la Comunità Montana sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata, ed in particolare:

a) si coordina con i referenti presso i Comuni associati (eliminando il riferimento ai “rispettivi Sportelli Unici”);

b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;

c) sollecita le amministrazioni in caso di ritardo o inadempimento;

d) indice la Conferenza di Servizi;

e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni interessate;

f) ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture dei Comuni associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 6 – Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo preposto all'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione della Struttura Unica.

La Conferenza dei Sindaci, inoltre, procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti e dispone in merito alla eventuale adesione di altri Enti Locali alla presente convenzione.

#### **Art. 7 – Conferenza dei referenti**

Per il coordinamento e il raccordo delle attività è costituita la Conferenza dei referenti dei Comuni associati nella Struttura Unica, convocata e presieduta dal Responsabile della Struttura Unica e composta dal responsabile stesso e dai referenti dei comuni associati.

La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata della Struttura Unica. In particolare la Conferenza:

a) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;

b) definisce le procedure e le modulistiche relative, che devono essere applicate

uniformemente dalla Struttura Unica e dagli uffici dei Comuni associati, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;

c) decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;

d) può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;

e) formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;

f) formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;

g) formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti;

h) coordina la propria attività con quella del gruppo misto di lavoro costituito ai sensi del protocollo d'intesa con le parti sociali per le materie di competenza di quest'ultimo.

La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 8 - Specificazione delle funzioni della Comunità Montana**

La Comunità Montana provvede alla organizzazione e gestione operativa dello Sportello Unico. Per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, in particolare con la Camera di Commercio, purché compatibili con quanto previsto dalla normativa sullo Sportello Unico.

#### **Art. 9 - Funzioni di competenza dei comuni**

Restano in capo ai singoli Comuni tutte le responsabilità previste dalla normativa che non

siano specificamente attribuite allo Sportello Unico dalla legge ed esplicitate negli atti regolamentari di Funzionamento dello Sportello Unico.

I Comuni devono comunque nominare un proprio referente per lo Sportello Unico che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e lo Sportello Unico di cui costituisce l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari) necessari all'attività dello Sportello Unico nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa e fornire alla Struttura Unica tutta la documentazione e le informazioni necessarie a svolgere l'attività anche per il loro territorio.

I Comuni devono inoltre impegnarsi al rispetto del protocollo d'intesa fra tutti gli enti coinvolti nelle procedure attinenti alla sfera operativa dello Sportello Unico stipulato in sede di Prefettura di Firenze.

I Comuni si impegnano infine a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con lo Sportello Unico così come definiti dagli atti regolamentari di funzionamento dello stesso.

I Comuni si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Per le materie non attribuite alla competenze del SUAP, i comuni sono tenuti a definire un autonomo sistema di gestione delle pratiche.

#### **Art. 10 – Dotazioni tecnologiche**

La struttura unica deve essere fornita di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete (internet o intranet) con altri Sportelli Unici, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza e con le altre strutture interne dei Comuni convenzionati e con gli enti esterni.

#### **Art. 11 - Risorse e criteri di ripartizione**

Ciascun comune aderente alla presente Convenzione contribuisce con proprie risorse al funzionamento dello Sportello Unico. Tale contribuzione è così ripartita:

- per il 20% del costo in quote proporzionali al numero dei residenti così come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento;
- per il 80% del costo in proporzione al numero di pratiche presentate l'anno precedente sulla base della localizzazione degli interventi relativi.

Il costo annuo dello Sportello Unico viene indicato con una specifica **previsione di spesa** sottoposta all'approvazione della Conferenza dei referenti entro il 31 ottobre di ogni anno e i comuni si impegnano a versare **il primo 50% della quota di loro spettanza entro il 31 marzo** successivo. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana presenta ai comuni il **consuntivo** della spesa per l'anno precedente ed i comuni si impegnano a versare **il saldo entro il 30 giugno**. Qualora il pagamento della suddette quote non venga effettuato nei termini sopra indicati, la Comunità Montana provvederà ad inviare formale diffida al Comune inadempiente invitandolo al pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Comunità Montana ne darà comunicazione alla Conferenza dei Sindaci.

Al fine di attivare ulteriori servizi accessori o limitare i costi a carico dei comuni la Comunità Montana potrà con proprie risorse contribuire alla copertura dei costi di investimento e di gestione. Tale contribuzione sarà sottoposta alla conferenza dei Sindaci contestualmente alla presentazione della previsione di spesa per l'anno successivo. Potrà inoltre stipulare direttamente accordi con enti terzi e di sponsorizzazione con privati.

Eventuali finanziamenti ed incentivi economici ricevuti ai sensi della L.R. 40/2001 e ss.mm. sono introitati nel bilancio della Comunità Montana senza specifico vincolo di destinazione e saranno utilizzati per la copertura delle spese relative a tutte le gestioni associate nel loro complesso.

**Art. 12 – Durata della convenzione**

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 26/06/2008 n. 37 ("Riordino delle Comunità Montane"), la presente convenzione ha durata di 10 (dieci) anni, decorre **dal 1° Gennaio 2010 e scade il 31 Dicembre 2019**, senza possibilità di tacito rinnovo. Essa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso approvato dai singoli Enti che vi aderiscono.

**Art. 13 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale**

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun ente firmatario non prima di 3 anni dalla decorrenza della gestione associata, mediante adozione di apposita delibera consiliare e formale comunicazione agli altri comuni, da assumersi almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di cui al comma 1. Restano a carico del comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata che rimane in vita per i restanti Comuni.

**Art. 14 – Norma transitoria**

Per l'adozione e la modifica degli strumenti gestionali di funzionamento dello Sportello Unico si farà riferimento alle competenze proprie della Giunta o della dirigenza.

**Art. 15 - Controversie relative alla convenzione**

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 alla quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

Per ogni altra controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

**Art. 16 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni aderenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

**Art. 17 - Esenzioni per bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, allegato B art. 16, e del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 14 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Presidente della CM Mugello: \_\_\_\_\_

I Sindaci dei Comuni di:

Barberino di Mugello \_\_\_\_\_

Borgo San Lorenzo \_\_\_\_\_

Dicomano \_\_\_\_\_

Firenzuola \_\_\_\_\_

Marradi \_\_\_\_\_

Palazzuolo sul Senio \_\_\_\_\_

San Piero a Sieve \_\_\_\_\_

Scarperia \_\_\_\_\_

Vaglia \_\_\_\_\_

Vicchio \_\_\_\_\_